

San Giorgio, piazza

Pianura



SAT IX Municipalità  
Pianura -Soccavo

## ORDINANZA N° 03 del 21/02/2017

Oggetto: Istituzione, dalle ore 10,00 alle ore 10,30 del giorno 26/02/2017 e comunque fino a cessate esigenze, di un particolare dispositivo temporaneo di traffico temporaneo in alcune strade della Municipalità di Pianura per lo svolgimento di una” Parata di Carnevale “

### IL DIRIGENTE

Premesso che

al SAT della IX Municipalità è pervenuta tramite la Presidenza della Municipalità, in data 20/02/2017, la richiesta dell’Associazione Nuovi Orizzonti di Pianura, per lo svolgimento di una Parata Carnevalesca da tenersi il giorno 26/02/2017, dalle ore 10,00 alle ore 10,30 e comunque fino a cessate esigenze, in alcune strade di Pianura.

Visto

- il verbale di sopralluogo del giorno del 20/02/ 2017 tra S.A.T. Soccavo/Pianura – S.A.P.L.Soccavo/Pianura – A.N.M.

Rilevato

- che il presente dispositivo di traffico temporaneo da attuarsi non è stato possibile inviarlo alla Conferenza Permanente dei Servizi, causa il brevissimo lasso di tempo intercorrente tra la richiesta e lo svolgimento della manifestazione;

Ritenuto

- che a seguito di quanto esposto si debbano adottare i provvedimenti indicati nella parte dispositiva del presente atto;

Ricordato

- la disposizione del Vice – direttore Generale dell’Area Tecnica , prot.n. PG/2014/0291749 del 09/04/2014, inerente l’adozione di ordinanze ex artt. 6, 7 e 188 del C.d.S.  
✓

Letto il D.L. n° 285 del 30/04/1992 e le successive modificazioni ed integrazioni.

### ORDINA

**Istituire**, dalle ore 10,00 alle ore 10,30 e comunque fino a cessate esigenze del giorno 26/02/2017, il divieto di transito nei tratti di strada di volta in volta interessati dalla parata Carnevalesca lungo il percorso “ Piazza San Giorgio, Via Parroco Simeoli, Corso Duca D’Aosta,  
Ogni altra Ordinanza, in contrasto con la presente è da intendersi temporaneamente sospesa.  
Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall’art.12 del D.lg. 30/4/1992 n.285, per l’esatta osservanza dalla presente ordinanza.

A norma dell'art.3 comma 4 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse può ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art.37 del C.d.S., D.Lgs.285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente dal  
Dirigente SAT IX Municipalità  
arch. Paola Cerotto

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.